

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 29/05/2020

### FATTO

Il ricorrente stipulava in data 3.11.2014 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 2018 previa emissione del relativo conteggio estintivo. Tale finanziamento sarebbe stato stipulato, in violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950, a titolo di rinnovo di uno analogo precedente rispetto al quale non era ancora decorso il termine quadriennale previsto per legge.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 2.649,72 per danno da estinzione ante termine ex art. 39 D.P.R. 180/1950; in via subordinata formula richiesta di rimborso per l'importo di € 1.318,55 a titolo di commissioni ed oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre interessi legali dall'estinzione sino al soddisfo

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la natura up front delle commissioni a favore del mediatore creditizio per l'attività pre istruttoria e delle commissioni di intermediazione; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, di € 607,33 a titolo di commissioni; di avere effettuato un bonifico, in data 27.04.2011, l'importo complessivo di € 1.093,90, di cui € 680,00 a titolo di rimborso di n. 2 rate e di € 413,90 a titolo di ulteriori somme di competenza al cliente; di avere rimborsato, in un'ottica conciliativa, mediante assegno circolare del 05.03.20, l'ulteriore importo di € 1.684,96, comprensivo di spese per la presentazione del ricorso ed oneri



assicurativi non goduti; l'infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi legali dall'estinzione e non dal reclamo.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia respingere il ricorso.

Con memoria di replica del 30.04.2020, parte ricorrente insiste in ricorso e contesta l'interpretazione della sentenza Lexitor fornita dall'intermediario; evidenzia, inoltre, che il mandato prodotto da parte resistente per attestare il rilascio dell'incarico al mediatore, rechi la stessa data del contratto di finanziamento e non sia invece anteriore alla stipula.

## DIRITTO

1. In ordine alla richiesta di ristorno integrale delle commissioni e spese sostenute per il finanziamento, il ricorrente non allega evidenza circa l'effettiva violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950 denunciata. In particolare, non è prodotto in atti il contratto oggetto di asserita estinzione ante termine, né il relativo conteggio estintivo e quietanza liberatoria, né risulta esplicitato se il precedente contratto sarebbe stato stipulato con il medesimo intermediario odierno resistente.

In mancanza di prova alcuna, la domanda va pertanto rigettata.

2. Con riguardo alla domanda in via subordinata, il ricorrente chiede riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI